

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'8 ottobre 1990

relativa all'applicazione provvisoria del verbale concordato che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka sul commercio dei prodotti tessili

(90/503/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per la sua conclusione, l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka sul commercio dei prodotti tessili, siglato il 31 maggio 1986 viene applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 1987, conformemente, per quanto concerne la Comunità, alla decisione 87/459/CEE⁽¹⁾;

considerando che il suddetto accordo prevede la possibilità di riesaminare gli adeguamenti quantitativi apportati ai contingenti di alcune categorie, effettuati per tener conto dell'introduzione del sistema armonizzato;

considerando che, a seguito delle consultazioni svoltesi tra la Comunità e lo Sri Lanka, il 6 marzo 1990 è stato siglato un verbale concordato, che modifica i contingenti per i prodotti delle categorie 6, 7, 8 e 21 di cui all'accordo;

considerando che, in attesa che vengano espletate le procedure necessarie per la conclusione dell'accordo e degli altri verbali concordati, il verbale concordato del 6 marzo 1990 dovrebbe essere applicato in via provvisoria, con effetto dal 1° gennaio 1990, con riserva di un'applicazione provvisoria reciproca da parte della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka,

DECIDE:

Articolo 1

In attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per la loro conclusione, il verbale concordato del 6 marzo 1990 che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka sul commercio dei prodotti tessili è applicato in via provvisoria nella Comunità, con effetto dal 1° gennaio 1990, con riserva di un'applicazione provvisoria reciproca da parte della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka.

Il testo del verbale concordato è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è invitata ad ottenere l'accordo della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka in merito all'applicazione provvisoria del verbale concordato di cui all'articolo 1 e ad informarne il Consiglio.

Fatto a Lussemburgo, addì 8 ottobre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. RUBBI

⁽¹⁾ GU n. L 255 del 5. 9. 1987, pag. 85.